COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 26.01.1996
COM(96) 23 def.

96/0021 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 6 dicembre 1995[1] , la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione sui contingenti quantitativi e le misure di vigilanza instaurate dal regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994[2] .

La presente proposta di regolamento contiene le modifiche operative proposte dalla Commissione in tale relazione, ovvero:

- eliminazione del contingente applicabile ai guanti per abbigliamento (codici NC 4203 29 91 e 4203 29 99) e del contingente applicabile alle autoradio non combinate (codice NC 8527 29);

- fusione dei tre contingenti "giocattoli" (codici NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90) in un solo contingente;

- aumento delle quote dei contingenti del 10%, ad eccezione delle scarpe, per le quali un aumento limitato al 2% è giustificato dal carattere particolarmente sensibile del settore;

- soppressione delle misure di sorveglianza per undici prodotti importati in quantità trascurabile o minore rispetto al 1993 (cicoria torrefatta, altri succedanei del caffè, triossido di cromo, monotioli, coloranti reattivi, altri coloranti, tubi e grondaie, piastrelle e lastre da pavimentazione, damigiane, biciclette, scope e spazzole).

---

1 COM(95) 614

2 GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

Proposta di
Regolamento (CE) n. ../96 del Consiglio
del 1996
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 519/94
relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994[1] relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82, e (CEE) n. 3420/83, ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese taluni contingenti quantitativi indicati nell'allegato II di detto regolamento e talune misure di vigilanza indicate nell'allegato III del medesimo regolamento;

considerando che nel determinare il livello dei contingenti, il Consiglio ha cercato di conservare un certo equilibrio tra un'adeguata protezione dei settori dell'industria comunitaria interessata e il mantenimento, considerati i diversi interessi in gioco, di un livello di scambi accettabile con la Repubblica popolare cinese;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'applicazione dei contingenti, un esame della situazione dei diversi produttori comunitari interessati indica che un adattamento del livello dei contingenti sarebbe appropriato senza essere contrario all'obbiettivo summenzionato, né di natura tale da perturbare le condizioni del mercato comunitario; che per quanto riguarda le calzature, il carattere particolarmente sensibile di tale settore suggerisce un aumento più modesto rispetto agli altri prodotti;

considerando che l'esame dei principali indicatori economici, in particolare il livello della produzione e del consumo comunitario, permettono di prevedere l'eliminazione del contingente concernente i guanti del codice SA/NC 4203 29 91 e 4203 29 99 e del contingente che riguarda le autoradio non combinate dei codici SA/NC 8527 29;

---

1 GU n. L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

considerando che è opportuno unificare i tre contingenti concernenti i giocattoli dei codici SA/NC rispettivamente 9503 41, 9503 49 e 9503 90, al fine di offrire una maggiore flessibilità nell'applicazione di tali contingenti a beneficio degli operatori economici interessati;

considerando che il mantenimento delle misure di vigilanza non appare più indispensabile per una serie di prodotti le cui importazioni effettuate nel 1994 sono state trascurabili o sono diminuite rispetto al 1993; che è quindi opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, escludere tali prodotti dall'elenco dei prodotti sottoposti a misure di vigilanza;

considerando di conseguenza che i contingenti quantitativi e le misure di vigilanza fissate dal regolamento (CE) n. 519/94 devono essere modificati come indicato negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Allegato II

Elenco di contingenti per taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Contingenti (base annuale)	
Calzature del codice SA/NC	ex 6402 99*	39.935.000	paia
	6403 51 6403 59	2.795.000	paia
	ex 6403 91* ex 6403 99*	12.120.000	paia
	ex 6404 11*	18.595.000	paia
	6404 19 10	32.535.000	paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	48.000	tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana del codice SA/NC	6912 00	36.300	tonnellate
Ogetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, ecc. del codice SA/NC	7013	15.600	tonnellate
Apparecchi riceventi per la radio-diffusione del codice SA/NC	8527 21	2.450.000	unità
Giocattoli del codice SA/NC	9503 41 9503 49 9503 90	1.160.000.000	ECU

* Escluse :

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

5

ALLEGATO II

Allegato III

Elenco dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese sottoposti a vigilanza comunitaria

Designazione dei prodotti	**Codice SA/NC**
Preparazioni alimentari del codice SA/NC:	1901 90 91
	1901 90 99
Cloruro di ammonio:	2827 10 00
Altri polialcoli:	2905 49 90
Acido citrico:	2918 14 00
Tetracicline e loro derivati:	2941 30 00
Cloramfenicolo:	2941 40 00
Coloranti basici e preparazioni a base di tali coloranti:	3204 13 00
Coloranti al tino e preparazioni a base di tali coloranti:	3204 15 00
Articoli pirotecnici:	3604
Alcoli polivinilici:	3905 20 00
Calzature del codice SA/NC:	6402 19
	ex 6402 99*
	6403 19
	ex 6403 91*
	ex 6403 99*
	ex 6404 11*
Oggetti d'ornamento di porcellana:	6913 10
Altro vetro del codice SA/NC:	7004 90
Zinco non legato contenente, in peso,meno del 99,99 % di zinco:	7901 12
Giocattoli dei codici NC:	9503 30
	9503 60
Carte da gioco:	9504 40
Scope e spazzole dei codici NC:	9603 29
	9603 30
	9603 40
	9603 90

---

* a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

b) calzature ad alto contenuto tecnologico : calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ISSN 0254-1505

COM(96) 23 def.

DOCUMENTI

IT 02 11

N. di catalogo : CB-CO-96-023-IT-C

ISBN 92-77-99681-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

7